



# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -

Dott. MARIO BERTUZZI - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere -

Dott. MAURO CRISCUOLO - Consigliere -

Dott. STEFANO OLIVA - Rel. Consigliere -

Oggetto

SANZIONI  
AMMINISTRATIVE

Ud. 24/06/2022 -  
CC

R.G.N. 25892/2021

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso 25892-2021 proposto da:

(omissis)

elettivamente domiciliati in (omissis), presso  
UFFICIO LEGALE ASSOCIAZIONE CODICI, rappresentati e difesi  
dall'avv. (omissis)

**- ricorrenti -**

**contro**



**- intimata -**

avverso la sentenza n. 4447/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 11/03/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

### **FATTI DI CAUSA**

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto da (omissis) ed altri avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che aveva a sua volta respinto il ricorso collettivamente proposto dagli odierni ricorrenti avverso una serie di verbali di accertamento di violazione al codice della strada per transito nella corsia preferenziale in (omissis). Ad avviso del giudice di secondo grado, la segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l'esistenza della corsia preferenziale, e Roma Capitale aveva adeguatamente pubblicizzato l'intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere dall'inizio del mese di maggio 2017. Inoltre, i ricorrenti avevano contestato l'inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale di preavviso esistente in loco senza tuttavia dimostrare, né offerto di dimostrare, quali fossero stati, in concreto, i loro percorsi di guida, in tal modo non provando alcuna correlazione tra la dedotta inadeguatezza e la loro condotta di guida. Infine, il Tribunale ha ritenuto non necessaria la verifica periodica dell'apparato di rilevamento automatico utilizzato per accertare le infrazioni contestate da Roma Capitale, in quanto esso non operava alcuna rilevazione del tempo o dello spazio, ma si limitava alla semplice fotografia dei veicoli che attraversavano il varco, le cui targhe venivano in seguito verificate dagli agenti incaricati, al fine di verificare l'esistenza di un permesso di accesso alla corsia preferenziale presidiata dal predetto apparecchio.



Il ricorso è articolato in sei motivi.

Roma Capitale, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: **"PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV.**

*INAMMISSIBILITA' del ricorso.*

*Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto da (omissis) ed altri avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che aveva a sua volta respinto il ricorso collettivamente proposto dagli odierni ricorrenti avverso una serie di verbali di accertamento di violazione al codice della strada per transito nella corsia preferenziale in (omissis). Ad avviso del giudice di secondo grado, la segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l'esistenza della corsia preferenziale, e Roma Capitale aveva adeguatamente pubblicizzato l'intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere dall'inizio del mese di maggio 2017. Inoltre, i ricorrenti avevano contestato l'inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale di preavviso esistente in loco senza tuttavia dimostrare, né offerto di dimostrare, quali fossero stati, in concreto, i loro percorsi di guida, in tal modo non provando alcuna correlazione tra la dedotta inadeguatezza e la loro condotta di guida. Infine, il Tribunale ha ritenuto non necessaria la verifica periodica dell'apparato di rilevamento automatico utilizzato per accertare le infrazioni contestate da Roma Capitale, in quanto esso non operava alcuna rilevazione del tempo o dello spazio, ma si limitava alla semplice fotografia dei veicoli che attraversavano il varco, le cui targhe*



venivano in seguito verificate dagli agenti incaricati, al fine di verificare l'esistenza di un permesso di accesso alla corsia preferenziale presidiata dal predetto apparecchio.

*Il ricorso è articolato in sei motivi.*

*Con il primo di essi i ricorrenti lamentano che il Tribunale abbia violato il giudicato sostanziale esterno, derivante dal fatto che tali di essi –in particolare, (omissis) , (omissis) e (omissis)*

*– avessero ottenuto precedenti decisioni di annullamento di analoghe sanzioni da parte del Giudice di Pace di Roma.*

*La censura è inammissibile, poiché –come correttamente rilevato dal giudice di merito a pag.17 e s. della sentenza impugnata– le sentenze indicate dai ricorrenti si riferiscono a fatti e verbali diversi da quelli oggetto del presente giudizio e dunque non sono idonee a spiegare alcun effetto di giudicato sullo stesso.*

*Infatti "Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17931 del 04/07/2019, Rv. 654562; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8101 del 23/04/2020, Rv. 657573, la quale escluso l'efficacia riflessa del giudicato avente ad oggetto il "premio scudetto", riconosciuto ad altri giocatori della medesima squadra di calcio in distinti processi, essendo stato dedotto in giudizio un diritto fondato su un autonomo rapporto obbligatorio, di per sé non incompatibile con le diverse decisioni già divenute definitive). Ciò comporta, con specifico riferimento alle violazioni al codice della strada, che il proprietario del veicolo beneficia dell'efficacia di giudicato derivante dall'accoglimento dell'opposizione al verbale di contravvenzione proposta dal conducente, qualora detto accoglimento si fondi sul l'oggettiva insussistenza dell'illecito (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26345 del 19/11/2020, Rv. 659682; ma non*



anche la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei confronti del proprietario del veicolo per intervenuta definizione della sua posizione, trattandosi di posizioni di responsabilità concorrente, e non solidale: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21000 del 29/10/2004, Rv. 577903).

Quanto sopra, tuttavia, solo a condizione che le fattispecie oggetto dei due giudizi siano corrispondenti in tutti i loro elementi, e dunque che si tratti della medesima violazione.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l'omesso esame della documentazione comprovante la dedotta inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale esistente in loco.

La censura è inammissibile, poiché il Tribunale di Roma ha esaminato i documenti allegati dai ricorrenti, ricostruendo i passaggi salienti del processo di disattivazione, e successiva riattivazione della corsia preferenziale su via (omissis). Il giudice di merito, in particolare, ha evidenziato che detta corsia era stata riattivata previa l'installazione della segnaletica di preavviso a 180 metri dall'inizio della stessa e di un dispositivo Sirio Ves per la rilevazione automatica degli accessi non autorizzati; che con delibera del 10.3.2017 erano state precisate le categorie di veicoli ammessi alla circolazione sulla corsia preferenziale di cui è causa; che la segnaletica verticale, già coperta nel periodo di sospensione della corsia preferenziale, era stata nuovamente scoperta in vista della sua riattivazione; che detta riattivazione era stata adeguatamente pubblicizzata, sia sul sito internet del Comune, sia attraverso due diversi comunicati stampa del 20 e 21 aprile 2017, sia con svariati presidi per consentire all'utenza di adeguarsi alla nuova disciplina del traffico nella zona; che nell'aprile 2017 erano state ripristinate tanto la segnaletica orizzontale che quella verticale di preavviso; che nella notte tra l'11 e il 12 luglio era stato eseguito un ulteriore intervento di manutenzione, per la ripresa dei segnali orizzontali di preavviso, comunque visibili



*ancorché sbiaditi. Gli articoli di stampa e gli atti dei quali i ricorrenti lamentano l'omesso esame, oltre a non costituire fatti, ma al massimo elementi di prova, sono dunque stati esaminati dal giudice di merito nell'ambito dell'accertamento, dal medesimo condotto, sullo stato dei luoghi e sull'idoneità della segnaletica di preavviso della corsia preferenziale di cui è causa. Né il giudice di merito era tenuto a dar conto di ogni singola prova o indizio acquisito al fascicolo della fase di merito, posto che "L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass. Sez. 3, Sentenza n.12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n.11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n.13485 del 13/06/2014, Rv.631330).*

*Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono che il giudice di merito non abbia, sulla base dei numerosi atti e documenti da essi prodotti, ritenuto presuntivamente dimostrata l'inadeguatezza della segnaletica e la mancata pubblicizzazione della riattivazione della corsia preferenziale.*

*La censura è inammissibile, posto che –al contrario di quanto sostengono i ricorrenti– il Tribunale ha esaminato, come già visto, i*



*documenti da essi prodotti, apprezzato la situazione concreta e ritenuto che i ricorrenti non avessero specificamente indicato quale, dei diversi cartelli di preavviso esistenti in loco, non fosse stato per loro visibile ed avesse dunque inciso sulla loro condotta di guida, tanto da indurli a commettere la violazione oggetto di contestazione. Il giudice di merito, dunque, non ha applicato l'istituto della presunzione, in favore della tesi propugnata dai ricorrenti, poiché ha ritenuto assente la prova, che essi avevano l'onere di fornire, dell'inadeguatezza della segnaletica oggetto di contestazione.*

*Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano l'erronea applicazione, da parte del giudice di merito, dei criteri regolatori dell'onere della prova, è del pari inammissibile, dovendosi richiamare il principio per cui solo quando l'opponente deduca l'inesistenza della segnaletica, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l'opponente deduca –come nel caso di specie– la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999, Rv. 527745; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016, Rv. 639939 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017, Rv. 645584).*

*Né risulta decisivo, ai fini della prova dell'inadeguatezza della segnaletica, il fatto –evidenziato a pag. 12 della sentenza impugnata– che su di essa fosse stato eseguito un intervento nella notte tra l'11 e il 12 luglio del 2017. L'esecuzione di interventi di adeguamento sulla segnaletica conferma, infatti, che la stessa era esistente, il che pone a carico della parte opponente l'onere di dimostrare la non adeguatezza o l'insufficienza della segnaletica stessa.*

*Con il quinto motivo i ricorrenti eccepiscono il difetto dell'elemento psicologico, senza considerare tuttavia, da un lato,*





che in materia di sanzioni amministrativa è sufficiente l'accertamento della violazione, posto che "Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa" (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 11777 del 18/06/2020, Rv. 658212; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6625 del 09/03/2020, Rv. 657466, che ricollega la sanzione al semplice accertamento dell'intervenuta violazione di una norma che impone un agire, o un omettere, ritenuto doveroso dall'ordinamento), e, dall'altro lato, che l'errore sulla norma sanzionatoria può essere ritenuto scusabile soltanto in presenza di circostanze concrete, di tempo o di luogo, alla luce delle quali non era possibile richiedere, ragionevolmente, all'utente della strada di adottare un comportamento diverso da quello in concreto osservato, avendo egli fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11977 del 19/06/2020, Rv. 658272 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13610 del 11/06/2007, Rv. 597317). Nel caso di specie, poi, il Tribunale ha escluso la scusabilità dell'errore, poiché Roma Capitale aveva diligentemente provveduto a fare tutto quanto possibile per informare l'utenza dell'intervenuta riattivazione della corsia preferenziale di cui è causa, anche mediante diffusione di comunicati e notizie non previste dalla normativa applicabile.

Infine, con il sesto ed ultimo motivo, i ricorrenti lamentano la mancata considerazione, da parte del Tribunale, che il motivo di gravame da essi proposto avverso la decisione di prima istanza aveva ad oggetto non già l'esistenza della taratura originaria





dell'apparato Sirio Ves installato a presidio della corsia preferenziale di cui si discute, ma dell'autorizzazione alla sua installazione.

*La censura è inammissibile per difetto di specificità e novità.*

*Il giudice di seconde cure non esamina affatto il profilo relativo all'autorizzazione dell'apparato, limitandosi a trattare quello della necessità, o meno, della taratura periodica dello strumento, o della sufficienza della sua mera omologazione (cfr. pag. 16). I ricorrenti non si curano di indicare, né nel motivo in esame (cfr. pag. 36 e seguenti del ricorso), né nell'esposizione in fatto del ricorso (cfr. pag. 6 dello stesso) in quale momento del giudizio di merito essi avessero introdotto l'argomento dell'autorizzazione all'installazione dell'apparato Sirio Ves; argomento che gli stessi ricorrenti sostengono, nella loro esposizione, essere completamente "differente e distinto" (cfr. pag. 36 del ricorso) da quello della omologazione e taratura dell'apparecchio.*

*Peraltro, va sul punto ribadito che "La rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici può avvenire mediante l'uso degli apparecchi di video-ripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone ZTL e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione e pure se tali corsie non sono collocate materialmente in corrispondenza od all'interno dei detti varchi" (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20222 del 31/07/2018, Rv. 649961). Tali dispositivi, oltre a disciplinare l'accesso a determinate zone della città, "... consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all'interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25180 del 15/10/2008, Rv. 605099; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4725 del 25/02/2011, Rv. 617172 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5252 del 04/03/2011, Rv. 617029).*

*Infine, è opportuno evidenziare che questa Sezione ha già esaminato numerosi ricorsi relativi alle contravvenzioni elevate per*



*il transito nella corsia preferenziale esistente in*  
*, dichiarandoli inammissibili (cfr. Cass. Sez. 6 - 2,*  
*Ordinanza n. 34624 del 16/11/2021; Cass. Sez. 6 - 2,*  
*Ordinanze n. 34887, n. 34895, n. 34917, n. 35085 e n. 35088*  
*del 17/11/2021; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanze n. 36265 e n. 36274*  
*del 23/11/2021, tutte non massimate; nonché Cass. Sez. 6 -*  
*2, Ordinanza n. 36275 del 23/11/2021, Rv. 662934). Una delle*  
*sopra richiamate pronunce, in particolare, aveva ad oggetto un*  
*ricorso ed una sentenza identici a quelli oggetto del presente*  
*giudizio (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34917 del 17/11/2021)".*

Il Collegio condivide la proposta formulata dal Relatore.

La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali è meramente riproduttiva.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma *1-quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

### **PQM**

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma *1-quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma *1-bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 24 giugno 2022.

Il Presidente



Numero registro generale 25892/2021

Numero sezionale 6792/2022

Numero di raccolta generale 23486/2022  
(L. G. Lombardo)  
Data pubblicazione 27/07/2022

